



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°17477 in data 08/07/2020 della COMPAGNIA DELLA VELA A.s.d. di Venezia, con la quale ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza che regolamenti la sicurezza della navigazione durante lo svolgimento di una veleggiata denominata "**1° AROUND LIDO RACE**", in programma il giorno 25/07/2020, a cui prenderanno parte circa n°5 (cinque) imbarcazioni monotipo SB20;

**RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati dalla prefata veleggiata, in modo da prevenire il verificarsi di possibili incidenti e permettere, al tempo stesso, il regolare svolgimento della manifestazione;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n°175/2009 del 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", e n°74/1991 e ss.mm./ii., afferente all'individuazione degli schemi di separazione del traffico navale;

**VISTI:** gli articoli 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che il giorno **25 luglio 2020**, dalle ore 12:00 alle ore 19:00, avrà luogo una veleggiata denominata "**1° AROUND LIDO RACE**", con partenza/arrivo nei pressi dell'Isola di San Servolo, che prevede la circumnavigazione dell'isola del Lido di Venezia, con giro orario o antiorario, passando dalla **Bocca di porto di Lido - via Canale San Nicolò** – e proseguendo lungo il litorale del Lido di Venezia con ingresso alla **Bocca di porto di Malamocco** e transito nei canali lagunari Rocchetta, Malamocco, Santo Spirito e dell'Orfano, il cui percorso è meglio rappresentato nell'allegato stralcio cartografico, che fa parte integrante del presente provvedimento.

In caso di condizioni meteomarine avverse, la manifestazione si svolgerà solo in ambito lagunare.

**ORDINA**

**ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare**

## **Articolo 1**

Si fa obbligo a tutte le unità navali in transito negli specchi acquei di cui al “rende noto” di prestare la massima attenzione e di non creare interferenza alcuna allo svolgimento dell’evento.

## **Articolo 2**

Le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione dovranno mantenere il continuo ascolto radio sui canali 13/16 VHF e dovranno, altresì, dare la precedenza alle eventuali navi mercantili in entrata/uscita dalla Bocca di porto di Malamocco, nonché osservare le norme di cui al “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con l’Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii. e le previsioni dell’Ordinanza n°74/1991 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto, afferente all’individuazione degli schemi di separazione del traffico navale.

## **Articolo 3**

Il Comitato organizzatore, prima dell’inizio della manifestazione e al termine della stessa, dovrà prendere diretti contatti con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia sui canali 13/16 VHF, ovvero telefonicamente (041.2405745), avendo cura di predisporre per l’intera durata della manifestazione un idoneo servizio di assistenza, svolto da unità opportunamente dislocate lungo il percorso, che dovranno issare a riva una bandiera di colore bianco e garantire altresì tra le unità partecipanti, ivi compresi gli equipaggi, idonee misure di distanziamento sociale al fine di contrastare il fenomeno epidemiologico COVID-19, nel rispetto della normativa vigente.

Le unità di assistenza dovranno garantire altresì l’ascolto radio continuativo sui canali 13/16 VHF, impiegando il canale 72 VHF per le eventuali comunicazioni con le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione. Inoltre, in fase di avvicinamento alle Bocche di porto di Malamocco e di Lido, sarà cura del Comitato organizzatore attivare preventivamente diretti contatti con il VTS sul canale 9 VHF e con la Torre Piloti sul canale 13 VHF, al fine di non intralciare il regolare transito delle unità navali.

## **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell’art. 53, comma 3, del decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi degli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www. guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi dell' l. n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

